

N. R.G. E 25/2026

**TRIBUNALE ORDINARIO di COMO****Sezione I civile - esecuzioni immobiliari**

Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Sonia Pisano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2026,
letti gli atti e i documenti allegati;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

() hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa da Iseo SPV S.r.l. in forza del contratto di mutuo stipulato dagli opposenti con la Banca (contratto di mutuo fondiario n. , racc. n. , a rogito Dott. , Notaio in l.), stipulato in data 19.10.2007 da () o e () e con Banca () e nonch  da () () in qualit  di terza datrice di ipoteca). Gli opposenti, in particolare, hanno chiesto sospendersi l'esecuzione in essere contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva in forza dei seguenti motivi: - "*violazione e falsa applicazione*" delle norme riguardanti la cartolarizzazione dei crediti ex art. 58, commi 1 e 2 T.U.B. e mancanza di prova della titolarit  del credito azionato in capo alla cessionaria; - "*violazione e falsa applicazione*" dell'art. 114.5 e 114.6 T.U.B. per l'omessa iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attivit  finanziaria - "*violazione e falsa applicazione*" dell'art. 474 c.p.c. per inesistenza di un valido titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione, atteso il mancato rilascio di atti di quietanza di pagamento; - "*violazione e falsa applicazione*" dell'art. 2, comma 3 lettera c L. 130/1999 per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale per procura rilasciata da soggetto non abilitato; - "*violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma secondo, TUB e dall'art. 1, delibera CICR 22 aprile 1995*" con conseguente nullit  del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilit .

Si   costituita in giudizio SPV S.r.l. e per essa la mandataria s.p.a., deducendo, in via preliminare, la preesistenza di un'opposizione al precetto basata sulle medesime doglianze (R.G. - Trib. Como) proposta da () definita con sentenza n. /2025 del () rigettando l'opposizione; avverso tale sentenza   tuttora pendente il giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Milano R.G. () , nel quale l'odierna opposta si   regolarmente costituita. Nel merito, parte opposta ha contestato integralmente tutti i motivi di opposizione proposti domandando il rigetto della sospensione dell'esecuzione.

Nel corso dell'udienza del 12.3.2026, fissata per delibare l'eventuale sospensione della procedura esecutiva, su domanda del Giudice, parte opponente ha chiarito che la sentenza n. /2025 del 2025 non   ancora passata in giudicato ed   quindi allo stato contestabile la statuizione ivi contenuta, mentre parte opposta ha replicato che per contestare le determinazioni giudiziali   stato



già correttamente incardinato giudizio di appello, senza che sia possibile reiterare l'opposizione in questa sede in quanto fondata sulle medesime doglianze.

Così sinteticamente ripercorse le argomentazioni delle parti, occorre esaminare la preliminare questione relativa alla preesistenza di un'opposizione al precetto (R.G. n. 122 – Trib. Como) definita con sentenza n. 12/2025 del 12.3.2025 basata sulle medesime doglianze dell'opposizione in esame. Infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“la proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato”* (Cass. n. 26285/2019). Tale principio deve a maggior ragione essere affermato nel caso in cui il giudice dell'opposizione a precetto non solo si sia pronunciato sull'istanza di sospensione, ma abbia altresì definito il giudizio con sentenza rigettando l'opposizione, come nel caso di specie. Oltretutto, gli opposenti hanno già correttamente incardinato giudizio di appello, ad oggi pendente, per contestare le statuizioni giudiziali e ciò avvalorando maggiormente l'impossibilità di reiterare le medesime doglianze in sede di opposizione all'esecuzione.

Tali considerazioni assorbono l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.

Sulla base delle ragioni esposte, non si ritiene accoglibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto non sorretta né dal *fumus boni iuris*, essendo preclusa la valutazione circa la probabile fondatezza dell'opposizione per effetto delle argomentazioni suesposte, né dal *periculum in mora*, non potendo addursi l'esistenza di gravi motivi con il mero inizio dell'azione esecutiva.

Gli opposenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali della presente fase, in ragione del principio della soccombenza (cfr. Cass. 22503/2011), che vengono liquidate in base al D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi previsti per i procedimenti cautelari di valore corrispondente all'ammontare del credito vantato dal creditore procedente, esclusa la fase istruttoria. Non si ritengono, invece, sussistenti - quantomeno in questa fase - i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta da parte opposta.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta dagli opposenti;
- assegna alle parti il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
- condanna _____ al pagamento, in solido, in favore della parte opposta _____ SPV S.r.l., per mezzo della mandataria _____ S.p.a., delle spese della presente fase del giudizio che liquida in € 5.224 per compensi professionali, oltre al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge se ed in quanto dovuti;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

Si comunico

Como, 12.3.2026

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Sonia Pisano

